

49.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	1081	Disegno di legge di conversione S. 456 (approvato dal Senato) n. 1014:	
		(Articolo unico)	1061
		(Modificazioni apportate in sede di conversione)	1061
Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna (Trasmissione di documento)	1081	(Articoli del relativo decreto-legge)	1061
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	1080	(Ordini del giorno)	1062
Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	1079	Disegno di legge di conversione S. 494 (approvato dal Senato) n. 1032:	
Disegno di legge n. 807:		(Articolo unico)	1067
(Articoli)	1027	(Articoli del relativo decreto-legge)	1067
(Modificazioni ed integrazioni alle variazioni presentate dal Governo)	1029	Disegno di legge di conversione S. 528 (approvato dal Senato) n. 1093:	
(Emendamenti)	1034	(Articolo unico)	1071
(Ordine del giorno)	1034	(Modificazioni apportate in sede di conversione)	1071
Disegno di legge n. 806:		(Articoli del relativo decreto-legge)	1071
(Articoli)	1037	(Emendamenti)	1072
(Modifiche introdotte dalla Commissione)	1058	(Ordini del giorno)	1073

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1994

	PAG.		PAG.
Documenti ministeriali (Trasmissione)	1081	Proposte di legge costituzionale:	
Missioni valedoli nella seduta del 4 agosto 1994	1077	(Annunzio)	1078
Nomina ministeriale (Comunicazione)	1082	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	1079
Proposte di legge:		Risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni	
(Adesione di deputati)	1078	(Annunzio)	1082
(Annunzio)	1077	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	1082
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1079		
(Ritiro di una adesione)	1079		

*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE
AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1994 (807)*

**ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

*(Per le annesse tabelle si vedano gli Atti
Camera nn. 807, 807/I e 807/II)*

ART. 1.

(Disposizioni generali).

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 24 dicembre 1993, n. 539, sono introdotte, per l'anno finanziario 1994, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

ART. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri).*

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, sono aggiunti i seguenti commi:

« 10-bis. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi ».

10-ter. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme relative al

Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziare ».

2. Il comma 10 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, è abrogato.

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro).

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, è sostituito dal seguente:

« 8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 189.000 miliardi ».

ART. 4.

*(Stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione).*

1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario

1994, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dai gestori delle scuole secondarie non statali, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 358, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ».

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali).

1. All'articolo 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, sono aggiunti i seguenti commi:

« 5-bis. La Cassa depositi e prestiti, a valere sui fondi accantonati sull'apposito conto corrente di tesoreria, costituito mediante il versamento degli avanzi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, è autorizzata a versare ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, la somma di lire 6.000.000.000.

5-ter. Detta somma sarà assegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per essere trasferita al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali al fine di consentire l'acquisto e l'espropriazione di terreni e fabbricati per una migliore gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato.

5-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1994, in relazione alle entrate acquisite per l'attività dell'Azienda stessa volta ad assicurare la continuità di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio ».

ART. 6.

(Disposizioni diverse).

1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, è aggiunto il seguente comma:

« 16-bis. In relazione agli effetti delle operazioni di conguaglio derivanti dalla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, concernente il regolamento sull'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti in termini di competenza e di cassa, variazioni compensative tra i capitoli relativi alle spese per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali ed i pertinenti capitoli relativi ai contributi previdenziali, assistenziali e ritenute erariali, iscritti nelle relative rubriche degli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni ed Aziende autonome ».

ART. 7.

(Modifiche alla tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1993, n. 539).

1. Nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1993, n. 539, sotto la voce « Stato di previsione del Ministero del tesoro » le parole: « Capitoli nn. 4431, 4456 » sono sostituite dalle seguenti: « Capitoli 4472, 4478, 4675 ». Alla medesima tabella è aggiunta la seguente voce: « Stato di previsione del Ministero dell'interno: Capitoli nn. 4239 e 4295. ».

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PER LE SINGOLE
TABELLE DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E
DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA**

Sono di seguito riportate esclusivamente le voci per le quali la Commissione ha approvato modificazioni ed integrazioni alle variazioni presentate dal Governo. Le parti modificate sono stampate in neretto.

Per le restanti parti del disegno di legge si rinvia
all'Atto Camera n. 807.

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. — SPESE CORRENTI

6854	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	— 120.000.000.000	— 33.739.620.000
------	---	-------------------	------------------

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. — SPESE CORRENTI

5390	Acquisizione, conservazione e distribuzione di stampati, ecc.	790.000.000	492.352.000
5524	Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina, ecc.	— 35.000.000.000	— 36.975.509.000

TABELLA N. 7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. — SPESE CORRENTI

1034	Spese per le supplenze annuali, ecc.	100.000.000.000	325.751.355.000
1042	Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi, ecc.	93.000.000.000	188.166.276.000
2401	Assegnazioni per stipendi, ecc.	89.000.000.000	109.890.821.000
2602	Assegnazioni per stipendi, ecc.	35.000.000.000	55.372.627.000

TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
TITOLO I. — SPESE CORRENTI			
1601	Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali	1.269.300.000.000	2.630.274.420.000
2614	Fitto di locali, ecc.	30.000.000.000	47.000.000.000
2615	Manutenzione, adattamento, ecc.	— 15.000.000.000	— 13.086.247.000
(*) 2762	Spese per l'istituzione di laboratori chimici per l'analisi di sostanze stupefacenti	—	— 2.000.000.000

(*) Nel testo del Governo è prevista la soppressione del capitolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALLE TABELLE ANNESSE AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

TABELLA 9

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Alla Tabella 9, al capitolo 9310, sostituire la variazione all'importo di cassa con la seguente:

CS: - 15.000 milioni.

Tab. 9. 1. Calzolaio, Duca, Mariani, Giacco, Galdelli, Di Rosa.

TABELLA 10

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Alla Tabella 10, sostituire le variazioni agli importi di cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo n. 1103:

CS: + 2.454.096.000.

Capitolo n. 1113:

CS: - 10.080.552.000.

Tab. 10. 1. Governo.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: Lire 189.000 miliardi con le seguenti: lire 159.000 miliardi.

3. 1. Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Solaroli, Soriero, Voza.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che, dopo le numerose innovazioni introdotte dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, si è provveduto altresì a realizzare il collegamento delle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato con il sistema informativo della Ragioneria generale;

considerato che malgrado tale collegamento sia stato attivato sin dal 1984, resta tuttavia non agevole l'esercizio della funzione di sindacato politico sulla gestione del bilancio al fine di riscontrare la sua coerenza con gli obiettivi politico-programmatici approvati dal Parlamento;

rilevata l'esigenza che da parte del Governo sia assicurata la massima trasparenza in ordine alle decisioni di spesa allo scopo di consentire la verifica della loro rispondenza non solo ai requisiti formali e giuridici, ma anche ai criteri di efficienza e di efficacia;

rilevato altresì che il collegamento della Commissione Bilancio della Camera con il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (previsto dall'articolo 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526) è assicurato attualmente soprattutto ai fini del riscontro tecnico della copertura finanziaria dei vari progetti di legge;

rilevato che nello svolgimento dei compiti istruttori connessi all'esercizio delle funzioni proprie, la Commissione Bilancio, tramite le « interrogazioni » attivabili presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, può acquisire solo i dati relativi a:

a) denominazione dei capitoli;

b) gestione dei capitoli;

c) fondi globali e controllo di copertura;

rilevato altresì che in particolare le informazioni sulle risultanze gestionali in conto competenza concernono essenzialmente l'andamento degli impegni provvisori e definitivi, nonché le disponibilità esistenti sui vari stanziamenti di spesa non utilizzate alla data delle « interrogazioni », senza che siano espressamente indicati gli estremi dei provvedimenti che autorizzino gli impegni stessi;

ritenuta la esigenza di raggiungere più ampie intese tra i Presidenti delle due Camere ed il Ministro del tesoro, ai fini dell'ampliamento del collegamento con il sistema informativo della Ragioneria generale comprendente anche i dati che consentano la individuazione dei provvedimenti di impegno dei fondi;

impegna il Governo

affinché, previe opportune intese tra i Presidenti delle Camere ed il Ministro del tesoro, siano predisposte nuove modalità ed attivate nuove possibilità di collegamento con i sistemi informativi del Ministero del tesoro, anche eventualmente dietro rielaborazione degli attuali programmi di informatizzazione dei dati.

(9/807/1). Luigi Marino, Carazzi, Guerra.

*DISEGNO DI LEGGE: RENDICONTO GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993 (806)*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

(Per gli allegati si veda l'Atto Camera n. 806)

Art. 1.

(Rendiconti)

1. Il rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e i rendiconti delle Aziende autonome per l'esercizio 1993 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Art. 2.

(Entrate)

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 789.369.460.169.690.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1992 in lire 86.746.111.081.607, risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1993 - in lire 74.146.518.830.408.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1993 ammontano complessivamente a lire 89.173.646.247.776, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
			(in lire)	
Accertamenti	740.051.129.782.462	26.879.505.234.344	22.438.825.152.884	789.369.460.169.690
Residui attivi dell'eser- cizio 1992 ..	34.291.202.969.860	14.238.179.011.151	25.617.136.849.397	74.146.518.830.408
		89.173.646.247.776		

Art. 3.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 758.686.503.308.420.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1994

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1992 in lire 123.852.344.850.028, risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni, prescrizioni e maggiori spese verificatesi nel corso della gestione 1993 - in lire 113.387.450.265.335.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1993 ammontano complessivamente a lire 126.117.726.458.068, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rinate da pagare (in lire)	Totale
Impegni.....	674.503.969.205.537	84.182.534.102.883	758.686.503.308.420
Residui passivi dell'esercizio 1992.....	71.452.257.910.150	41.935.192.355.185	113.387.450.265.335
		126.117.726.458.068	

Art. 4.

(Avanzo della gestione di competenza)

1. L'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1993, di lire 30.682.956.861.270, risulta stabilito come segue:

Entrate tributarie	L. 430.753.818.081.956	
Entrate extratributarie	• 84.599.278.184.486	
Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti	• 1.301.696.850.086	
Accensione di prestiti	• 272.714.667.051.162	
Totale Entrate ...		L. 789.369.460.169.690
Spese correnti	L. 556.217.423.250.162	
Spese in conto capitale	• 107.019.579.392.007	
Rimborso di prestiti	• 95.449.500.666.251	
Totale Spese ...		• 758.686.503.308.420
Avanzo della gestione di competenza ...		L. 30.682.956.861.270

Art. 5.

(Situazione finanziaria)

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1993, di lire 581.321.046.772.362, risulta stabilito come segue:

Avanzo della gestione di competenza	L. 30.682.956.861.270
---	-----------------------

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1994

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio 1992		L. 609.869.305.967.126	
Diminuzione nei residui attivi lasciati dal- l'esercizio 1992:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1993	L. 86.746.111.081.607		
al 31 dicembre 1993 ...	» 74.146.518.830.408		
		L. 12.599.592.251.199	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dal- l'esercizio 1992:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1993	L. 123.852.344.850.028		
al 31 dicembre 1993 ...	» 113.387.450.265.335		
		» 10.464.894.584.693	
			L. 612.004.003.633.632
Disavanzo al 31 dicembre 1992 ...			L. 581.321.046.772.362
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1993 ...			<u>L. 581.321.046.772.362</u>

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 6.

(Approvazione degli allegati)

1. Sono approvati gli allegati n. 1 e n. 2, di cui rispettivamente all'articolo 9, ultimo comma, e all'articolo 12, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 7.

(Eccedenze)

1. Sono approvate le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa, relative ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio 1993, come risulta dal dettaglio che segue:

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1994

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI- NISTRI			
Cap. n. 6202 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	2.898.370.239	-	2.865.543.279
Cap. n. 6203 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	1.715.345.072	-	1.560.170.072
MINISTERO DEL TESORO			
Cap. n. 4512 - Pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse (Spese obbligatorie)	84.838.795	-	84.921.110
Cap. n. 5199 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	261.301.247	-	225.398.150
Cap. n. 5265 - Fitto di locali ed oneri accessori ad uso delle direzioni provinciali del Tesoro e degli uffici per l'informatica a livello periferico	-	673.577.955	-
Cap. n. 5810 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	1.399.555.620	-	1.399.555.620

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1994

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
MINISTERO DELLE FINANZE			
Cap. n. 3098 - Fitto di locali ed oneri accessori	-	1.760.574.100	-
Cap. n. 3514 - Vincite al lotto (Spese obbligatorie)	281.617.484.203	438.342.038.748	719.959.522.951
Cap. n. 3584 - Spese per liti concernenti il contenzioso tributario, risarcimenti ed accessori, spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto e custodia di merci e di automezzi sequestrati o confiscati, altre spese processuali da anticiparsi dall'erario, indennità a testimoni e a periti (Spese obbligatorie)	437.641.072	-	-
Cap. n. 5299 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	-	26.648.485	-
Cap. n. 5300 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	834.084.567	-	806.035.483
Cap. n. 5381 - Fitto di locali ed oneri accessori	-	-	267.121.213
Cap. n. 5591 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese di giustizia penale, altre spese processuali da anticiparsi dall'erario, indennità a testimoni ed a periti per la rappresentanza dell'amministrazione, relativamente ai procedimenti di natura extratributaria (Spese obbligatorie)	54.763.180	167.771.482	230.948.767

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Cap. n. 1496 - Ritenute erariali sugli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura giudiziaria, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	37.791.156.869	-	37.791.156.869
Cap. n. 1498 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	60.545.689.447	18.273.050	60.548.299.847
Cap. n. 1502 - Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato agli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari ed altri assegni al detto personale (Spese obbligatorie)	-	36.273.201.996	21.868.308.390
Cap. n. 1996 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	5.925.010.879	-	2.932.635.504
Cap. n. 1997 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	4.939.225.125	-	2.363.510.493
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Cap. n. 1042 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie)	-	82.168.611.899	-

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 1044 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, ivi comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	19.692.079.650	-	-
MINISTERO DELL'INTERNO			
Cap. n. 1115 - Spese - comprese quelle di custodia delle cose sequestrate - connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (Spese obbligatorie)	-	3.353.805.435	-
Cap. n. 1291 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese obbligatorie) ...	61.984.482	25.198.300	-
Cap. n. 2503 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	11.551.094.470	-	11.551.093.837
Cap. n. 2614 - Fitto di locali ed oneri accessori per le esigenze della pubblica sicurezza	-	4.080.807.950	-
Cap. n. 3133 - Fitto di locali ed oneri accessori per gli uffici degli ispettorati regionali ed interregionali e per i centri di riparazione e di magazzinaggio regionali nonchè per le altre esigenze dei servizi antincendi e di protezione civile	403.057.755	30.158.675	414.982.475

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1994

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Cap. n. 8007 - Contributi costanti per 35 anni per mutui concessi dalla Cassa DD.PP. al comune di Roma per la costruzione di locali da adibirsi a dopo-scuola, a scuole popolari e ad altri scopi educativi per l'infanzia e la gioventù	-	-	8.207.105
Cap. n. 8892 - Contributi trentacinquennali per il risanamento igienico-sanitario della città di Bari	-	-	5.076.310
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Cap. n. 1499 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	2.531.602.302	-	2.531.602.052
Cap. n. 1500 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	3.476.881.028	-	3.368.627.446
Cap. n. 1652 - Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni	-	-	7.565.025.868
Cap. n. 1999 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie) ...	-	402.203.169	-

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1994

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 2000 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	1.634.385.761	-	1.634.385.171
Cap. n. 2002 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	582.414.467	-	571.032.448
MINISTERO DELLA DIFESA			
Cap. n. 2806 - Fitto di immobili, contributi consorziali, compensi al comuni per accasermamento di truppe, indennità per l'occupazione di urgenza e requisizioni temporanee di immobili espropriati o ceduti in uso gratuito - spese di custodia per gli immobili in uso alla difesa - canoni per concessioni - spese di prevenzione incendi per immobili in locazione od in uso alla difesa	-	-	1.059.131.580
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI			
Cap. n. 1013 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie) ...	-	124.703.980	-
Cap. n. 1014 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	156.426.514	-	156.425.594
Cap. n. 4044 - Fitto di locali ed oneri accessori	42.909.890	-	-

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
<p>Cap. n. 7510 — Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi per opere di miglioramento fondiario, per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, in via straordinaria alle cooperative per la trasformazione di passività onerose, alle aziende agricole per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali nonché per la trasformazione di passività onerose connesse ai danni riportati, durante il quinquennio 1964-1969, a seguito di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali</p>	804.007.155	-	463.170.610
<p>MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO</p>			
<p>Cap. n. 2501 — Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)</p>	42.495.000	-	42.495.000
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE</p>			
<p>Cap. n. 1096 — Fitto di locali ed oneri accessori</p>	92.368.675	9.016.270	-
<p>Cap. n. 1999 — Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)</p>	764.237.850	-	764.237.850
<p>Cap. n. 3531 — Spese per le inchieste sugli infortuni occorsi alle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Spese obbligatorie)</p>	-	45.555.165	-

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Cap. n. 1014 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie) ...	-	359.256.120	-
Cap. n. 2061 - Fitto di locali ed oneri accessori	76.276.870	-	-
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Cap. n. 1014 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	67.555.321	-	19.332.875
Cap. n. 1015 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	154.027.089	-	141.695.472
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE			
Cap. n. 201 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	8.851.964.449	-	8.851.964.449
EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI			
Cap. n. 182 - Spese relative all'amministrazione a cura della gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti e rimborso ai medesimi del reddito netto derivante dalle singole gestioni	17.117.715	-	-
EX AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI			
Cap. n. 253 - Contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici a pareggio della sub-gestione delle mense e dei servizi sostitutivi di refezione	-	-	4.000.000.000

Art. 8.

(Conservazione fondi)

1. Le somme assegnate nell'esercizio finanziario 1993 ai capitoli nn. 1372 e 1378 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti i contributi alle imprese radiofoniche, previsti dagli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, non utilizzate alla chiusura di tale esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo.

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Art. 9.

(Entrate)

1. Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo della gestione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in lire 43.908.284.942.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1992 in lire 20.970.147.288, risultano stabiliti - per effetto di minori entrate - in lire 20.454.740.643.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1993 ammontano complessivamente a lire 16.714.396.319, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
	(in lire)			
Accertamenti	39.444.593.130	3.357.198.039	1.106.493.773	43.908.284.942
Residui attivi dell'eser- cizio 1992 ..	4.835.025.940	11.812.157	15.607.902.546	20.454.740.643
		16.714.396.319		

Art. 10.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio della gestione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 42.184.495.690.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1992 in lire 41.885.351.700 risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 1993 - in lire 40.505.201.890.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1994

3. I residui passivi al 31 dicembre 1993 ammontano complessivamente a lire 36.114.106.880, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Impegni	21.582.287.160	20.602.208.530	42.184.495.690
Residui passivi dell'esercizio 1992	24.993.303.540	15.511.898.350	40.505.201.890
		<u>36.114.106.880</u>	

Art. 11.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali alla fine dell'esercizio 1993 risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 1993	L.	43.908.284.942	
Spese dell'esercizio 1993	»	<u>42.184.495.690</u>	
Saldo attivo della gestione di competenza	L.		1.723.789.252
Saldo attivo dell'esercizio 1992	»	31.094.437.134	
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1992:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1993	L.	20.970.147.288	
al 31 dicembre 1993 ...	»	<u>20.454.740.643</u>	
	»		515.406.645
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1992:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1993	L.	41.885.351.700	
al 31 dicembre 1993 ...	»	<u>40.505.201.890</u>	
	»		<u>1.380.149.810</u>
Saldo attivo effettivo dell'esercizio 1992	»		<u>31.959.180.299</u>
Saldo attivo al 31 dicembre 1993 ...	L.		<u><u>33.682.969.551</u></u>

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Art. 12.

(Entrate)

1. Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1994

dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in lire 7.461.032.745.

2. I residui attivi dell'esercizio 1992 risultano stabiliti in lire 22.685.000.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1993 ammontano complessivamente a lire 40.794.000 così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da riscuotere (in lire)	Totale
Accertamenti	7.442.923.745	18.109.000	7.461.032.745
Residui attivi dell'esercizio 1992	-	22.685.000	22.685.000
		<u>40.794.000</u>	

Art. 13.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Istituto predetto, impegnate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 7.461.032.745.

2. I residui passivi dell'esercizio 1992 risultano stabiliti in lire 9.953.905.618.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1993 ammontano complessivamente a lire 6.863.340.725, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Impegni	4.414.741.656	3.046.291.089	7.461.032.745
Residui passivi dell'esercizio 1992	6.136.855.982	3.817.049.636	9.953.905.618
		<u>6.863.340.725</u>	

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 14.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in lire 3.839.278.582.989.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1992 in lire 940.121.396.628 risultano stabiliti - per effetto di minori entrate - in lire 940.121.396.625.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1994

3. I residui attivi al 31 dicembre 1993 ammontano complessivamente a lire 188.287.782.982, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
		(in lire)		
Accertamenti	3.031.031.390.035	672.874.512.508	135.372.680.446	3.839.278.582.989
Residui attivi dell'esercizio 1992 ..	887.206.294.089	-	52.915.102.536	940.121.396.625
		<u>188.287.782.982</u>		

Art. 15.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, impegnate nell'esercizio 1993 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 3.839.278.582.989.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1992 in lire 2.059.506.546.795 risultano stabiliti - per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 1993 - in lire 2.059.506.546.792.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1993 ammontano complessivamente a lire 2.206.551.616.383 così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
		(in lire)	
Impegni.....	2.376.756.402.550	1.462.522.180.439	3.839.278.582.989
Residui passivi dell'esercizio 1992	1.315.477.110.848	744.029.435.944	2.059.506.546.792
		<u>2.206.551.616.383</u>	

Art. 16.

(Riassunto generale)

1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di competenza dell'esercizio 1993, risulta così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali)	L.	3.584.886.625.376
Entrate delle gestioni speciali	»	254.391.957.613
	L.	<u>3.839.278.582.989</u>

Spese (escluse le gestioni speciali)	L.	3.584.886.625.376
Spese delle gestioni speciali	»	254.391.957.613
	L.	<u>3.839.278.582.989</u>

Art. 17.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1993, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 1993	L.	3.839.278.582.989
Spese dell'esercizio 1993	»	<u>3.839.278.582.989</u>
Saldo della gestione di competenza	L.	-

Diminuzione nei residui
attivi lasciati dall'eser-
cizio 1992:

al 1° gennaio 1993	L.	940.121.396.628
al 31 dicembre 1993 ...	»	<u>940.121.396.625</u>
	L.	3

Diminuzione dei residui
passivi lasciati dall'eser-
cizio 1992:

al 1° gennaio 1993	L.	2.059.506.546.795
al 31 dicembre 1993 ...	»	<u>2.059.506.546.792</u>
	L.	3 L.
		-

Saldo al 31 dicembre 1993	L.	<u>-</u>
---------------------------------	----	----------

ARCHIVI NOTARILI

Art. 18.

(Avanzo)

1. L'avanzo della gestione del bilancio degli Archivi notarili, per l'esercizio finanziario 1993, risulta stabilito come segue:

Entrate	L.	246.794.163.875
Spese	»	<u>214.551.111.686</u>
Avanzo ...	L.	<u>32.243.052.189</u>

FONDO EDIFICI DI CULTO

Art. 19.

(Entrate)

1. Le entrate correnti e in conto capitale del bilancio del Fondo edifici di culto, accertate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in lire 12.992.869.264.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1992 in lire 202.189.066 risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate - in lire 1.562.688.702.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1993 ammontano complessivamente a lire 5.921.570.010, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da riscuotere (in lire)	Totale
Accertamenti	7.552.169.386	5.440.699.878	12.992.869.264
Residui attivi dell'esercizio 1992	1.081.818.570	480.870.132	1.562.688.702
		<u>5.921.570.010</u>	

Art. 20.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio 1993 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 13.434.228.938.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1992 in lire 7.100.506.811 risultano stabiliti - per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 1993 - in lire 6.949.448.523.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1993 ammontano complessivamente a lire 12.159.908.580, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Impegni	4.413.557.469	9.020.671.469	13.434.228.938
Residui passivi dell'esercizio 1992	3.810.211.412	3.139.237.111	6.949.448.523
		<u>12.159.908.580</u>	

Art. 21.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria dell'Amministrazione del Fondo edifici di culto, alla fine dell'esercizio 1993, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 1993	L.	12.992.869.264	
Spese dell'esercizio 1993	»	13.434.228.938	
Saldo passivo della gestione di competenza	L.		441.359.674

Aumento dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1992:

Accertati:

al 1° gennaio 1993	L.	202.189.066	
al 31 dicembre 1993 ... »		1.562.688.702	
	L.		1.360.499.636

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1992:

Accertati:

al 1° gennaio 1993	L.	7.100.506.811	
al 31 dicembre 1993 ... »		6.949.448.523	
	»		151.058.288

Saldo attivo dell'esercizio 1992	L.	1.511.557.924	
Saldo attivo al 31 dicembre 1993 ...	L.	1.070.198.250	

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Art. 22.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in lire 8.102.425.428.612.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1992 in lire 1.123.063.843.959 risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate - in lire 1.122.469.827.569.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1994

3. I residui attivi al 31 dicembre 1993 ammontano complessivamente a lire 2.401.710.094.655, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da riscuotere (in lire)	Totale
Accertamenti	5.702.318.808.390	2.400.106.620.222	8.102.425.428.612
Residui attivi dell'esercizio 1992	1.120.866.353.136	1.603.474.433	1.122.469.827.569
		<u>2.401.710.094.655</u>	

Art. 23.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 8.126.487.221.995.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1992 in lire 13.065.127.648.498 risultano stabiliti - per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 1992 - in lire 13.040.471.838.725.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1993 ammontano complessivamente a lire 12.970.204.020.033, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Impegni	3.751.626.966.059	4.374.860.255.936	8.126.487.221.995
Residui passivi dell'esercizio 1992	4.445.128.074.628	8.595.343.764.097	13.040.471.838.725
		<u>12.970.204.020.033</u>	

Art. 24.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, alla fine dell'esercizio 1993, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 1993	L	8.102.425.428.612
Spese dell'esercizio 1993	»	<u>8.126.487.221.995</u>
Saldo passivo della gestione di competenza	L	24.061.793.383

Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1992:

Accertati:

al 1° gennaio 1993	L	1.123.063.843.959	
al 31 dicembre 1993 ...	»	<u>1.122.469.827.569</u>	
	L		594.016.390

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1992:

Accertati:

al 1° gennaio 1993	L	13.065.127.648.498	
al 31 dicembre 1993 ...	»	<u>13.040.471.838.725</u>	
	»		<u>24.655.809.773</u>

Saldo attivo dell'esercizio 1992 » 24.061.793.383

Saldo al 31 dicembre 1993 ... L -

EX AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 25.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 16.679.562.598.061.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1992 in lire 12.589.904.488.879 sono rideterminati in aumento per effetto di variazioni, in lire 12.818.382.653.693.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1993 ammontano complessivamente a lire 14.956.806.068.577, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da riscuotere (in lire)	Totale
Accertamenti	8.186.112.511.738	8.493.450.086.323	16.679.562.598.061
Residui attivi dell'esercizio 1992	6.355.026.671.439	6.463.355.982.254	12.818.382.653.693
		<u>14.956.806.068.577</u>	

Art. 26.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1993 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 16.679.562.598.061.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1992 in lire 6.332.054.747.951 sono rideterminati in aumento per effetto di variazioni, in lire 6.560.532.912.765.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1993 ammontano complessivamente a lire 6.666.765.245.580, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Impegni	14.314.263.579.963	2.365.299.018.098	16.679.562.598.061
Residui passivi dell'esercizio 1992	2.259.066.685.283	4.301.466.227.482	6.560.532.912.765
		<u>6.666.765.245.580</u>	

Art. 27.

(Copertura maggior disavanzo)

1. Per la copertura del maggior disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1993 accertato per la ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rispetto a quello stabilito in lire 3.466.685.000.000 per l'esercizio finanziario medesimo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente «Poste italiane» sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni per complessive lire 1.064.055.295.773, estinguibili in 20 anni al saggio di interesse che viene applicato sul conto corrente fruttifero con il tesoro dello Stato intestato «Cassa depositi e prestiti - gestione dei conti correnti e assegni postali» maggiorato di cinquanta centesimi.

2. Detta somma viene iscritta in un apposito capitolo di entrata del bilancio consuntivo della ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1993.

3. Gli interessi di preammortamento maturati saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

4. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della concessione, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

MODIFICHE INTRODOTTE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 7 è aggiunta in fine la seguente voce:

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Istituto agronomico per l'oltre- mare			
Cap. 163 – Avanzo di gestione ...	—	—	4.241.238.064

*DISEGNO DI LEGGE: S. 456. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO
1994, N. 399, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATE-
RIA DI CONFISCA DI VALORI INGIUSTIFICATI (APPROVATO
DAL SENATO) (1014)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 febbraio 1994, n. 123, e 22 aprile 1994, n. 246.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1994, N. 399

All'articolo 2:

al comma 1, nel capoverso 1, dopo la parola: « 648 » sono inserite le seguenti: « , esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, » e dopo la parola: « 73 » sono inserite le seguenti: « , esclusa la fattispecie di cui al comma 5, »; nel capoverso 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. La rubrica dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituita dalla seguente: « Trasferimento fraudolento di valori ».

ARTICOLO 2.

1. Dopo l'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aggiunto il seguente:

« ART. 12-*sexies*. - (*Ipotesi particolari di confisca*). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, nonché dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di pro-

cedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette. ».

ARTICOLO 3.

1. Il denaro, i beni o le altre utilità di cui sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'articolo 12-quinquies,

comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono restituiti a chi ne abbia diritto, salvo che l'autorità giudiziaria competente provveda a norma dell'articolo 2 del presente decreto, ovvero applichi taluna delle disposizioni in materia di sequestro o di confisca previste dal codice penale, dal codice di procedura penale o da leggi speciali.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, nel testo trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 21 luglio 1994, prevede al capoverso 3 del comma 1 dell'articolo 2 che, con la sentenza di condanna, il giudice nomini un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati ai condannati per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies, comma 1 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dagli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

ritenuto:

che la indeterminazione della durata dell'incarico dell'amministratore no-

minato crea perplessità, essendo in astratto preferibile una previsione di durata limitata e provvisoria di tale incarico;

che per una efficiente amministrazione che non sia limitata alla custodia e per le ipotesi di rinuncia, inerzia o impedimento dell'amministratore è indispensabile ipotizzare apposito procedimento di volontaria giurisdizione che consenta una scelta ponderata nel rispetto della *par condicio* degli aventi titolo alla nomina;

impegna il Governo

a porre allo studio i necessari correttivi che, sul piano normativo, siano idonei a consentire:

1) che la nomina dell'amministratore dei beni confiscati con la sentenza di condanna abbia carattere provvisorio;

2) che venga disciplinato apposito procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina dell'amministratore, in luogo dell'amministratore provvisorio nominato dal giudice penale.

(9/1014/1).

Garra.

La Camera,

invita il Governo

a porre allo studio gli strumenti legislativi atti ad estendere la normativa in esame anche ai reati contro la pubblica amministrazione con estensione della confisca anche ai beni di cui il condannato possa essersi disfatto, nonché agli altri reati che comportano sottrazione od abuso di pubbliche risorse in misura rilevante.

(9/1014/2).

Caselli.

La Camera,

considerato il grave allarme prodotto dal fenomeno degli ingiustificati arricchimenti di politici e funzionari rivelato dalle

inchieste di « Mani pulite »;

ritenuto che la necessità di colmare il vuoto normativo prodotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del febbraio 1994, convertendo in tempi brevi il decreto-legge n. 399 del 1994, non ha consentito al Senato prima e alla Camera poi di intervenire per ampliare anche ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione le ipotesi di confisca di tutti i beni posseduti in misura sproporzionata al proprio reddito o alla propria attività economica;

considerata tuttavia l'estrema urgenza di interventi tesi a consentire un' incisiva azione sui patrimoni dei corrotti o comunque di quanti, investiti di una funzione pubblica, abbiano accumulato beni ingiustificati e ingiustificabili con i redditi dichiarati;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti e a formulare proposte che consentano di pervenire in tempi brevi alla confisca dei beni ingiustificatamente posseduti da politici e funzionari.

(9/1014/3).

Pecoraro Scanio, Paggini, Finocchiaro Fidelbo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla confisca di valori ingiustificati;

premessi che è emersa la volontà di estendere la normativa relativa alla confisca dei valori ingiustificati anche ai reati contro la pubblica amministrazione e che, in conseguenza, appare necessario prevedere anche la confisca di quei beni di cui il condannato si sia disfatto nei cinque anni precedenti l'accertamento del fatto criminoso, a beneficio di persone fisiche, società,

enti ed associazioni ancorché non riconosciute;

che, tuttavia, l'eventuale inserimento di emendamenti in tal senso nel testo del provvedimento in esame senza i necessari correttivi, potrebbe ingenerare notevole confusione in fase di applicazione ed esecuzione della legge;

invita il Governo

a predisporre gli urgenti strumenti legislativi atti ad estendere la normativa in materia anche ai casi menzionati nel presente ordine del giorno.

(9/1014/4).

La Grua.

La Camera,

considerato che il fenomeno della criminalità mafiosa e del dilagare dei reati a carattere economico e contro la pubblica amministrazione richiede un intervento che tenda a bloccare sul nascere ogni illecito arricchimento,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari e a predisporre gli strumenti legislativi per estendere la confisca anche ai reati di criminalità economica e contro la pubblica amministrazione nonché per il sequestro immediato dei beni illecitamente acquisiti.

(9/1014/5).

Grimaldi, Soda.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 494. — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1994, N. 406, RECANTE
INTERVENTI STRAORDINARI DI SOCCORSO E DI ASSI-
STENZA A SOGGETTI PROVENIENTI DAL RUANDA (APPRO-
VATO DAL SENATO) (1032)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Allo scopo di assicurare gli interventi sanitari medico-specialistici e chirurgici per i soggetti provenienti dal Ruanda giunti in Italia e bisognosi di cure in conseguenza del conflitto bellico in atto, nonché al fine di provvedere ad ogni attività diretta all'assistenza degli stessi fino al momento del loro rimpatrio, il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province interessate sono autorizzati a porre in essere, anche in deroga alla normativa statale e regionale, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni iniziativa presso strutture sanitarie e di accoglienza, civili o militari, nonché presso comunità ed organizzazioni umanitarie, avvalendosi anche della struttura organizzativa della Croce rossa italiana.

ARTICOLO 2.

1. Al fine di assicurare l'immediata attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno può disporre aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate, con limite di importo anche superiore a quello previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Sulle somme accreditate i funzionari delegati sono altresì abilitati a prelevare in contanti, in caso di necessità, anche l'intero importo accreditato.

3. Le disponibilità non utilizzate al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi gli ordini di accreditamento possono essere trasportate, in termini di competenza e cassa e per le medesime finalità, all'esercizio successivo.

4. I funzionari delegati presentano il rendiconto della gestione a norma dell'articolo 60 e seguenti del regio decreto di cui al comma 1.

ARTICOLO 3.

1. Le operazioni di rimpatrio saranno effettuate a cura del Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero della difesa, avvalendosi della collaborazione della Croce rossa italiana.

ARTICOLO 4.

1. All'onere di cui al presente decreto, ivi compresi gli interventi relativi al trasfe-

rimento in Italia, al successivo rimpatrio e ogni altra spesa che si renderà necessaria fino alla conclusione dell'intervento, valutato in lire 5 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1994.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conersione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 528. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO
1994, N. 428, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRA-
SPORTO FERROVIARIO (APPROVATO DAL SENATO) (1093)*

—————

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1994, N. 428

L'articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « Il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato » sono inserite le seguenti: « , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »; e le parole: « a definire con gli affidatari delle concessioni integrate gli interventi prescelti immediatamente realizzabili sulla base delle progettazioni esecutive, tenendo conto dell'aggiornamento dei relativi costi » sono sostituite dalle seguenti: « a definire, in accordo con le conclusioni delle conferenze di servizi, gli interventi ritenuti prioritari sulla base delle relative progettazioni esecutive, tenendo conto dell'aggiornamento dei relativi costi e della valutazione di impatto ambientale dell'opera »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Il Ministero dei trasporti e della navigazione è tenuto, a seguito delle determinazioni di cui al comma 1, a fornire alle Commissioni parlamentari competenti apposita relazione sulle iniziative assunte ».

Al'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1 e per l'esecuzione di tutte le altre opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo dell'aeroporto di Milano-Malpensa e per il potenziamento dei servizi di collegamento con lo stesso, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri obbligatori degli enti locali, il Ministro dei trasporti e della navigazione promuove apposite conferenze di servizi ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385. Il Ministero dei trasporti e della navigazione attiva la concentrazione del traffico aereo sull'aeroporto di Milano-Malpensa in tempo utile rispetto al completamento del processo di liberalizzazione del trasporto aereo in Europa, previsto per il 1° aprile 1997 ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Per consentire alla T.A.V. S.p.a., concessionaria della realizzazione del sistema

ferroviario Alta Velocità, di porre in essere le proprie attività tecnico-imprenditoriali, preliminari alla costruzione delle opere, alle conferenze dei servizi di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

ARTICOLO 2.

1. Nell'ambito dei programmi finanziati dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per l'ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa ed al fine di consentire il completamento degli interventi stabiliti e ritenuti prioritari, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a definire con gli affidatari delle concessioni integrate gli interventi prescelti immediatamente realizzabili sulla base delle progettazioni esecutive, tenendo conto dell'aggiornamento dei relativi costi.

ARTICOLO 3.

1. Le disponibilità dei capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono esserlo per il finanziamento delle opere necessarie al completamento del tratto ferroviario Saronno-Malpensa, in relazione al potenziamento dell'aeroporto di Milano-Malpensa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Alle ulteriori esigenze finanziarie per la realizzazione delle predette opere si provvede, nel limite di lire 100 miliardi, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

2. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri obbligatori degli enti locali, il Ministro dei

trasporti e della navigazione promuove, ove necessario, apposite conferenze di servizi ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo i termini entro i quali le conferenze stesse devono essere concluse.

ARTICOLO 4.

1. L'abrogazione del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, deve intendersi riferita agli articoli 2, 7 e 8, che disciplinano materie attinenti la circolazione stradale.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disponibilità dei capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono esserlo per il finanziamento delle opere necessarie al potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa operanti nel Mezzogiorno. Il ministro del tesoro è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Alle ulteriori esigenze finanziarie per la realizzazione delle predette opere si provvede, nel limite di lire 100 miliardi, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

3. 1.

Lia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disponibilità dei capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono esserlo per il finanziamento delle opere necessarie al completamento dell'elettrificazione e del doppio binario del tratto ferroviario Bari-Lecce-Otranto. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Alle ulteriori esigenze finanziarie per la realizzazione delle predette opere si provvede, nel limite di lire 100 miliardi, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

3. 2.

Lia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri obbligatori degli enti locali, il ministro dei trasporti e della navigazione promuove, ove necessario, apposite conferenze di servizi ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo i termini entro i quali le conferenze stesse devono essere concluse.

3. 3.

Lia.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

a prevedere l'inserimento tra le opere prioritarie e da realizzare entro il 1995 il raddoppio e l'elettrificazione della tratta Bari-Lecce-Otranto.

(9/1093/1)

Lia, Mariano, Taurino.

La Camera,

considerato:

a) che l'aeroporto Milano-Linate, quanto a ricettività, appare ormai prossimo alla saturazione e che le sue strutture non sono adeguate al traffico internazionale;

b) che il ministro dei trasporti e della navigazione è tenuto, ai sensi del decreto-legge n. 428 del 1994 « ad attivare la concentrazione del traffico aereo sull'aeroporto Milano-Malpensa in tempo utile rispetto al completamento del processo di liberalizzazione del trasporto aereo in Europa e, comunque, entro il termine del 1° aprile 1997;

c) che tale concentrazione comporta una radicale redistribuzione della mobilità nell'area, e necessita, quindi, di strutture di collegamento adeguate alle nuove funzioni, da realizzarsi in coerenza con il citato processo di liberalizzazione;

d) che il completamento del tratto ferroviario Saronno-Malpensa appare, in questo quadro, assolutamente prioritario;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee affinché, alla data prevista per la concentrazione del traffico aereo sull'aeroporto Milano-Malpensa, siano completate le strutture di collegamento citate.

(9/1093/2).

Castelli, Becchetti, Angelini, Riccio, Boghetta, Muratori.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 4 agosto 1994.**

Agnaletti, Anedda, Caveri, Colombini, Comino, Costa, Fumagalli Carulli, Fiori, Gasparri, Gnutti, Latronico, Li Calzi, Lo Porto, Marano, Maroni, Matteoli, Polli, Rocchetta, Teso, Urbani, Usiglio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 3 agosto 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

MELANDRI: « Norme in materia di riproduzione assistita » (1124).

Sono state altresì presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BACCINI: « Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, in materia di procedure per il rilascio delle concessioni edilizie » (1125);

BRUGGER e ZELLER: « Modifica all'aliquota IVA relativa ai combustibili biogeni » (1126);

LIUZZI ed altri: « Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'esercito, della marina e della aeronautica » (1127);

ONNIS: « Abrogazione della legge 22 marzo 1908, n. 105, recante abolizione del lavoro notturno dei forni » (1128);

RICCIO: « Norme concernenti l'opzione per il trattamento pensionistico di guerra da parte dei grandi invalidi per servizio militare delle Forze armate e dei corpi militarizzati » (1129);

TOFANI ed altri: « Norme in favore delle vittime di violenze carnali in tempo di guerra » (1130);

VALENSISE ed altri: « Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo » (1131);

NUVOLI: « Modifica dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, in materia di tutela della salute per coloro che esercitano attività sportive » (1132);

PISTONE ed altri: « Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, la loro trasformazione in istituti superiori delle arti visive, per la riforma dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dei conservatori di musica » (1133);

PAMPO ed altri: « Norme per la nomina dei segretari e degli scrutatori di seggio elettorale » (1134);

TURCI: « Disciplina del voto per delega nelle assemblee delle società per azioni » (1135);

MARTINAT ed altri: « Provvedimenti urgenti per la razionale utilizzazione del parco veicolare esistente, ai fini del rapido miglioramento della mobilità e della qualità dell'aria nei centri urbani » (1136);

DE GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Norme in materia di previdenza agricola » (1137);

BENETTO RAVETTO: « Modifica del comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) (1138);

ORESTE ROSSI: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, recante ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale » (1139);

DE GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Modifica all'articolo 1 comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, in materia di assunzione da parte dello Stato delle garanzie di soci di cooperative agricole in stato di insolvenza » (1140);

NADIA MASINI ed altri: « Norme concernenti l'abolizione degli esami di riparazione, le attività didattiche integrative, il servizio di tutorato e l'avvio dell'anno scolastico » (1141);

NARDONE ed altri: « Norme per la regolarizzazione delle contribuzioni non versate dalle imprese agricole » (1142);

PAOLONI ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, in materia di determinazione della nozione di lavoratore agricolo dipendente » (1143).

Saranno stampate e distribuite.

Annuncio di una proposta di legge costituzionale.

In data 3 agosto 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

SCOZZARI e INCORVAIA: « Scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana. Modifiche allo Statuto della regione siciliana in materia di elezione del Presidente della regione, di nomina degli assessori regionali, nonché di iniziativa legislativa regionale » (1123).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge **CORLEONE:** « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche » (709) (annunziata nella seduta del 17 giugno 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato **BORDON.**

La proposta di legge **FROSIO RONCALLI:** « Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante norme in materia di commercio su aree pubbliche » (919) (annunziata nella seduta del 14 luglio 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati **GRUGNETTI, BASSO, BONATO, DALLARA, FILIPPI, FONTAN, GRATICOLA, HÜLLWECK, MAGRI, MALAN, MONTANARI, RODEGHIERO e ORESTE ROSSI.**

La proposta di legge **FROSIO RONCALLI:** « Modifica dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, concernente le procedure di assunzione di lavoratori da parte dello Stato e degli enti pubblici » (963) (annunziata nella seduta del 19 luglio 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati **GRUGNETTI, BASSO, BONATO, DALLARA, FILIPPI, FONTAN, MALAN, MONTANARI, RODEGHIERO e ORESTE ROSSI.**

La proposta di legge **ARLACCHI ed altri:** « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui servizi per le informazioni e per la sicurezza dello Stato » (969) (annunziata nella seduta del 20 luglio 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato **NOVELLI.**

La proposta di legge **PARLATO ed altri:** « Esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati » (141) (annunziata nella seduta del 15 aprile 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato **BARRA.**

La proposta di legge **Agostinacchio ed altri:** « Modifica del decreto legislativo 11

agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi » (519) (annunziata nella seduta del 19 maggio 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato BARRA.

La proposta di legge SBARBATI ed altri: « Norme per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia » (590) (annunziata nella seduta del 25 maggio 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato GORI.

La proposta di legge GRASSO ed altri: « Modifiche al codice penale in tema di usura » (332) (annunziata nella seduta del 29 aprile 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato PROCACCI.

Ritiro di una adesione ad una proposta di legge.

Il deputato MIGNONE ha ritirato la sua adesione alla proposta di legge:

ADORNATO ed altri: « Modifica all'articolo 122 della Costituzione in materia di elezione diretta del Presidente della regione » (767) (annunziata nella seduta del 27 giugno 1994).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

SCALIA ed altri: « Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 » (77) (Parere della V Commissione);

SALINO ed altri: « Istituzione della provincia del Canavese e Valli di Lanzo » (812) (Parere della V e della XI Commissione);

TAGINI: « Norme in materia di attribuzione delle funzioni di polizia locale a enti diversi dai comuni » (913) (Parere della II e della V Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BONO ed altri: « Scioglimento della Assemblea regionale siciliana. Modifiche allo Statuto della regione siciliana in materia di elezione del Presidente della regione nonché di nomina degli assessori regionali e relative incompatibilità: Introduzione di forme referendarie regionali » (1060);

alla II Commissione (Giustizia):

CESETTI ed altri: « Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense » (754) (Parere della I Commissione);

BECCHETTI: « Introduzione della preselezione informatica nel corso notarile » (863) (Parere della I e della V Commissione);

LA GRUA: « Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale, in materia di esecuzione delle pene detentive » (901) (Parere della I Commissione);

alla V Commissione (Bilancio):

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997 » (1072) (Parere della I, della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

EMILIANI ed altri: « Norme a sostegno del Rossini Opera Festival » (818) (Parere della I e della V Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

NAN: « Proroga del termine di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 lu-

glio 1993, n. 275, relativo alla denuncia dei pozzi esistenti » (875) (*Parere della I e della XII Commissione*).

alla XI Commissione (Lavoro):

FUSCAGNI: « Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti elementari delle scuole statali del personale dipendente dai comuni che abbia svolto attività scolastiche integrative » (568) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

SIGONA ed altri: « Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica » (737) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

MESSA e GAGGIOLI: « Riconoscimento dell'anzianità pregressa in favore di particolari categorie di dipendenti di ruolo dello Stato » (798) (*Parere della I, della IV e della V Commissione*);

PETRELLI ed altri: « Nuove norme in materia di contributi agricoli unificati » (819) (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

ROSITANI e VALENSISE: « Equiparazione del trattamento pensionistico per il personale civile dello Stato che ha prestato servizio militare » (844) (*Parere della I, della IV e della V Commissione*);

CORDONI ed altri: « Norme in materia di permessi ai lavoratori sottoposti a trattamento terapeutico » (876) (*Parere della I, della V, della X e della XII Commissione*);

MONTECCHI ed altri: « Concessione dell'indennità di maternità alle casalinghe, alle studentesse e alle disoccupate » (886) (*Parere della I, della V e della XII Commissione*);

BARTOLICH: « Norme concernenti i trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro » (907) (*Parere della I, della III e della V Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

BOFFARDI ed altri: « Istituzione dei servizi preposti alla somministrazione domiciliare di cure palliative per i malati terminali » (516) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

GAMBALE ed altri: « Norme per la prevenzione delle malattie respiratorie da inquinamento atmosferico » (829) (*Parere della I e della V Commissione*);

SAIA ed altri: « Istituzione della cartella sanitaria personale » (1089) (*Parere della I, della II e della V Commissione*).

alla XIII Commissione (Agricoltura):

BECCHETTI e PASINATO: « Nuove norme in materia di usi civici » (864) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione*).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione enti locali – ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, con lettera in data 1° agosto 1994 ha trasmesso la deliberazione e la relativa relazione sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività svolta dagli enti locali per l'esercizio 1992 (doc. XLVI-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

La Corte dei conti – sezione enti locali – con lettera in data 1° agosto 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la deliberazione n. 4 del 1994 e la relativa relazione sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio 1993 (doc. XLVII-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

La Corte dei conti — sezione enti locali — ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con lettera in data 1° agosto 1994 ha trasmesso il Piano delle rilevazioni e i criteri di esame dei conti degli enti locali da applicarsi ai fini della relazione annuale da rendersi al Parlamento entro il 31 luglio 1995 (doc. XLVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 luglio 1994, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 luglio 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere in data 26 luglio 1994, ha trasmesso:

copia dei verbali delle riunioni del 16 giugno e 5 luglio 1994 del Comitato per l'attuazione della legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione e ammodernamento dei mezzi della marina militare;

copia del verbale della riunione del 24 giugno 1994 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'esercito.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 26 luglio 1994, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio regionale stesso il 25 luglio 1994, concernente il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri, per il condono degli abusi edilizi.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 27 luglio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 20 aprile 1994, una relazione sullo stato di attuazione al 31 dicembre 1993 del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 1° agosto 1994 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 21 luglio 1994.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Comunicazione
di una nomina ministeriale.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha trasmesso il decreto di nomina a dirigente generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del dottor Antonio Tata.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Annunzio di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.